

Spett.li

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Dipartimento per la programmazione, le
infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi
informativi
Direzione Generale per le strade e le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Via delle Brigate Partigiane, n. 2
16129 GENOVA GE

SATAP A21 – 7664/U DE DIMP DINF _ 12.10.2021

SEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Lamarmora n. 71
15100 ALESSANDRIA AL

SOTTOSEZIONE POLIZIA
STRADALE
Caserma S. Michele
15100 ALESSANDRIA OVEST

e p.c. Spett.li

SEZIONE POLIZIA STRADALE TORINO
Via Avogadro, 41
10121 TORINO TO

C.O.A. di TORINO
Via Niccolò Paganini n. 60
10121 TORINO TO

SEA SEGNALETICA STRADALE
Regione Ratto
15057 TORTONA AL

ATIVA S.p.A
Strada della Cebroza, 86
10156 TORINO TO
C/A Ing. SCOPI
C/A Geom. PEPE

AUTOSTRADE PER L'ITALIA
Direzione 1° Tronco - GENOVA
Piazzale Camionale, 2 - C.P. 4122
16149 Genova Sampierdarena GE

S.A.T.A.P. S.p.A.

Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia – Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) – Fax (+39) 011.4392218 – E-mail: satap@satapweb.it - www.satapweb.it

Cap. Soc. € 158.400.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00486040017 – R.E.A. N°311148 - PEC: satap@legalmail.it

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 39001:2016
UNI ISO 45001:2018

MILANO SERRAVALLE -
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Via del Bosco Rinnovato, 4/A
20090 ASSAGO MI

AUTOSTRADE PER L'ITALIA
Direzione 2° Tronco - MILANO
Via Polveriera, 9
20026 Novate Milanese MI

AUTOVIA PADANA -
Località San Felice
26100 CREMONA CR

ESZ/MC/VT
79/2021 42/A21

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA

TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE COMPRESA TRA LO SVINCOLO DI SANTENA KM 0+000 (INIZIO COMPETENZA SATAP) E L'INTERCONNESSIONE A21/A1 E A21/PC-BS DI PIACENZA KM 164+900 (FINE COMPETENZA SATAP).

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI – Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e sistemi informativi – Direzione Generale per le strade e autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 12/10/2021, concernente l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in corrispondenza della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Santena km 0+000 (inizio competenza Satap) e l'interconnessione A21/A1 e A21/PC-BS di Piacenza km 164+900 (fine competenza SATAP).

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)



Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

All. c.s.



S.A.T.A.P. S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 TORINO

ORDINANZA N. 79/2021

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA

(ORDINANZA N. 42_A21)

ORDINANZA CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI
INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE COMPRESA
TRA LO SVINCOLO DI SANTENA KM 0+000 (INIZIO COMPETENZA SATAP) E
L'INTERCONNESSIONE A21/A1 E PC-BS DI PIACENZA KM 164+900 (FINE
COMPETENZA SATAP).

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

P r e m e s s o

- che, durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che, detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Ritenuto

- necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;

- necessario, a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di Pubblica Utilità;

Visti

- l'articolo 6, comma 4, lettera e) (ovvero art. 7, comma 1, lett a.)) del D.Lg.vo 30.04.1982 n. 285 come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- la preventiva comunicazione con lettera prot. n. A21 – 7657/U del 12/10/2021 della S.A.T.A.P. S.p.A. al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;

Ordina

- a tutti i conducenti di veicoli a motore che dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 transitano lungo il tratto di autostrada A21 dal km 0+000 (inizio competenza Satap – svincolo di Santena) e l'interconnessione A21/A1 e A21/PC-BS di Piacenza km 164+900 (fine competenza SATAP), di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;
- Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sull'autostrada e di fenomeni nevosi in atto.

Fa obbligo

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

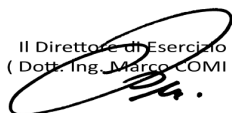
La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

L'obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il tratto di autostrada sopracitato conformi al modello autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011.

La presente ordinanza avrà validità dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022.

Torino, 12 ottobre 2021

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)



ESZ/MC/VT

Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

www.pneumaticisottocontrollo.it